

Relazione Illustrativa

Regolamento regionale “Regolamento di semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della Sanità regionale, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e della Mobilità regionale”

La stagione della semplificazione in regione Campania è stata inaugurata la scorsa legislatura, nel 2015, allorché con legge regionale 11 del 2015 si è reso più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa. Nel 2015 si è provveduto infatti a liberalizzare ogni attività economica che era in potere della Regione regolare e, per le altre attività, ad introdurre in modo generale e diffuso modelli di semplificazione quali la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la segnalazione di inizio attività (SIA) e, ove possibile e non impedito dalle competenze dello Stato, il silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte disciplinati da leggi regionali.

L'esigenza di semplificazione normativa e di certezza delle fonti vennero poi soddisfatte mediante l'emanazione del Regolamento n. 2 del 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) che riuniva in un unico provvedimento ogni procedimento di spettanza regionale per cui l'ordinamento non aveva previsto termini espressi per la loro definizione.

L'attuale Regolamento regionale si propone di incidere sui tempi dei singoli procedimenti recensiti dal regolamento regionale 2/2016 avendo la consapevolezza che prevedere tempi minori vuol dire richiedere alla amministrazione regionale e ai suoi Uffici di essere più efficienti e al contempo migliorare il rapporto della P.A. con cittadini e imprese.

Al contempo si coglie l'occasione per aggiornare le fonti normative citate ormai abrogate da successivi interventi e ci si propone di assolvere anche funzioni di certezza del diritto. I procedimenti di spettanza regionale sono infatti pubblicati anche nella separata sezione del sito regionale Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il regolamento proposto intende riunire in una unica fonte anche quei regolamenti per cui non è stabilito un termine e che finora erano pubblicati solo sulla richiamata sezione ex articolo 35, decreto legislativo 33/2013 e che non avevano trovato collocazione nella prima stesura del regolamento 2/2016. A questi ultimi si sommano, eventualmente, quelli individuati dall'ultima ricognizione dei procedimenti normativi operata dalle Università campane o conseguenti, da ultimo, dalla ricognizione eseguita su impulso dell'Assessorato alla Semplificazione.

Agli esiti di tale intervento di ricognizione e di manutenzione normativa del regolamento regionale n. 2/2016 quest'ultimo costituirà una unica fonte normativa ove sarà repertoriato ogni procedimento regionale i cui termini non sono previsti da altra fonte.

Dopo la prima fase che ha riguardato le Direzioni Generali Politiche sociali, Sviluppo Economico e Politiche culturali e spettacolo, conclusasi con l'approvazione della Deliberazione 9 dicembre 2021, n. 541, l'intervento di semplificazione, con l'attuale regolamento, affronta i procedimenti di competenza delle Direzioni Generali Tutela della Salute, 50-04, Politiche agricole, alimentari e forestali, 50-07, e Mobilità, 50-08.

L'attuale Regolamento ha censito per la **Tutela della Salute n. 33** procedimenti amministrativi, di cui 8 sono stati aggiunti al regolamento regionale n. 2 del 2016 in sede di manutenzione normativa, e conseguito un risparmio di tempi procedurali **pari a 50 giorni**. Per le **Politiche agricole, alimentari e forestali**, sono stati censiti **119 procedimenti**, di cui 50 sono stati aggiunti in sede di manutenzione normativa, e conseguito un risparmio di tempi procedurali pari a **650 giorni**. Per la **Mobilità** sono stati **censiti 21 procedimenti**, di cui 1 è stato aggiunto in sede di manutenzione normativa del regolamento 2/2016, e conseguito un abbattimento dei tempi procedurali pari a **60** giorni. Complessivamente, si è conseguito un risparmio dei tempi procedurali pari a **760 giorni** che si sommano agli 885 giorni già acquisiti agli esiti della deliberazione 9 dicembre 2021 n. 541.

Il regolamento regionale si suddivide **in tre Titoli: Titolo I** – Della tutela della salute, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), e del benessere animale; **Titolo II** -Della tutela delle eccellenze campane nel settore agro alimentare, dell'allevamento e della risorsa boschiva; **Titolo III** – Della mobilità e dei trasporti

Il Titolo I verte in materie di competenza della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del sistema sanitario e **si compone di due articoli suddivisi in due Capi: Capo I, Della tutela della salute e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), e Capo II, Del benessere animale.**

L'articolo 1, riduce i tempi di alcuni procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni ai ricoveri ospedalieri, all'utilizzo di dotazioni diagnostiche e alla distribuzione di farmaci ed inserisce, nell'ambito dell'elencazione dei procedimenti ex regolamento regionale n. 2/2016, i procedimenti connessi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Aziende sanitarie.

L'articolo 2 opera una manutenzione normativa dei procedimenti oggi disciplinati dalla legge regionale che disciplina il randagismo e tutela gli animali di affezione (LR 3/2019) aggiornandone le fonti di regolazione.

Il Titolo II verte in materie di competenza della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e si compone di otto articoli suddivisi in otto Capi così distinti: **Capo I** -Delle eccellenze campane nel settore agroalimentare e della tutela delle produzioni, **Capo II** – Della tutela degli allevamenti e delle produzioni derivate, **Capo III** – Della tutela della risorsa boschiva, **Capo IV** Degli usi civici, **Capo V** Dei trattamenti e delle emergenze fitosanitarie, **Capo VI** Della raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi, e della pesca, **Capo VII** Dell'esercizio dell'attività venatoria, **Capo VIII** Dei contributi e dei finanziamenti.

L'articolo 3, Capo I, opera una manutenzione normativa, aggiornandone le fonti, dei procedimenti ex regolamento regionale 2/2016, volti alla tutela delle produzioni agroalimentari e di eccellenza con particolare riguardo alle produzioni vitivinicole, dell'ortofrutta e della produzione di olio di oliva. Al contempo dispone numerose riduzioni dei tempi procedurali.

L'articolo 4, Capo II, aggiorna le fonti normative dei procedimenti posti a sostegno degli allevamenti e opera una manutenzione normativa di quelli volti a sostenere le produzioni derivate con particolare attenzione ai procedimenti di trasformazione del latte e alle produzioni casearie.

L'articolo 5, Capo III, si interessa dei procedimenti attribuiti alla legge regionale n. 11/1996 che regola le attività di forestazione e di tutela degli assetti e degli equilibri idrogeologici derivanti dalla efficiente manutenzione e dal corretto uso del territorio boschivo.

L'articolo 6, Capo IV, si sostanzia nell'inserire un unico procedimento amministrativo legato alla pubblicazione periodica dei valori fondiari medi dei territori regionali che saranno poi adottati nelle diverse vicende che li riguarderanno.

L'articolo 7, Capo V, innova il regolamento 2/2016 introducendo i procedimenti afferenti alla materia e alle emergenze fito sanitarie per i quali non sussistono fonti normative che ne stabiliscano i tempi di definizione sebbene siano pubblicati, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 33/2013, nella dedicata sezione regionale "Amministrazione trasparente". La disposizione assolve, dunque, ad una funzione di concentrazione e di certezza delle fonti normative riunendo nel regolamento regionale 2/2016 ogni procedimento di competenza regionale in materia per cui prima del presente intervento regolamentare era assente un termine ordinamentale per la loro definizione.

L'articolo 8, Capo VI, innova anch'esso il regolamento regionale n. 2/2016, introducendo i procedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi regionali sulla pesca, L.R. n. 17/2013, sulla raccolta dei funghi, L.R. 8/2007, e dei tartufi, L.R. n. 13/2006. La disposizione assolve, anch'essa ad una funzione di concentrazione e di certezza delle fonti normative.

L'articolo 9, Capo VII, innova il regolamento regionale n. 2/2016 introducendo i procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R. 26/2012 che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria. La disposizione assolve, anch'essa ad una funzione di concentrazione e di certezza delle fonti normative.

L'articolo 10, Capo VIII, opera una manutenzione normativa, attualizzandone le fonti, dei procedimenti ex regolamento regionale 2/2016 relativi alla concessione di contributi e finanziamenti riducendone i tempi di definizione dei relativi procedimenti.

Il Titolo III – verte in materie di competenza della Direzione Generale per la Mobilità e si compone di un unico articolo collocato in un unico **Capo I- Della mobilità e dei trasporti**.

L'articolo 11, Capo I, opera una manutenzione delle fonti normative dei procedimenti e, per alcuni di essi, la riduzione dei tempi di perfezionamento.

L'articolo 12, Norma finale, rinvia per la individuazione delle strutture amministrative competenti per i diversi procedimenti ai Codici identificativi delle Direzioni Generali. La disposizione prende atto che all'interno delle attribuzioni delle Direzioni si assiste ad una mutevole competenza delle unità operative dirigenziali che si riflette rendendo sovente inattuale l'indicazione delle Unità operata dal regolamento regionale n. 2/2016 e, pertanto, rinvia alle Direzioni Generali di più stabili competenze.

L'articolo 13, Entrata in vigore, dispone che le disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania